



*Mons. Antonio Lanfranchi*

Arcivescovo Abate di Modena-Nonantola

**DECRETO DI DETERMINAZIONE  
DEGLI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE  
PER LE PERSONE GIURIDICHE  
SOGGETTE ALL'AUTORITA' DELL'ARCIVESCOVO  
DI MODENA-NONANTOLA**

In sostituzione di tutti i precedenti Decreti vescovili emanati in materia,

visti i canoni 1254-1258, 1276; 1281 § 1 e § 2, 1288, 1291-1298; 1299-1310 del vigente Codice di Diritto Canonico in materia di alienazioni e di negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale delle persone giuridiche e in materia di locazioni. In particolare, il canone 1281 prevede che

- gli amministratori (degli enti soggetti all'autorità del Vescovo) pongono invalidamente atti che oltrepassano i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria, a meno che non abbiano ottenuto prima permesso scritto dall'Ordinario
- spetta al Vescovo diocesano determinare, per gli enti a lui soggetti, gli atti eccedenti i limiti e le modalità della amministrazione ordinaria;

viste le Delibere n. 20 del 27 marzo 1999, n. 37 e n. 38 del 21 settembre 1990, emanate dalla Conferenza Episcopale Italiana, con le successive modifiche;

vista l'Istruzione in materia amministrativa della Conferenza Episcopale Italiana, pubblicata in data 01 settembre 2005,

sentiti i pareri del Consiglio Presbiterale, del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici e del Collegio dei Consultori,

con il presente

**D E C R E T O**

si stabilisce quanto segue.

Poiché la nozione di *straordinaria amministrazione* si applica a tutti gli atti in grado di incidere negativamente sulla consistenza del patrimonio stabile e non stabile delle persone giuridiche soggette al Vescovo diocesano, sono da considerarsi atti di straordinaria amministrazione per le predette persone giuridiche:

1. l'alienazione dei beni immobili, di qualunque valore, costituenti, per legittima assegnazione, tanto il patrimonio stabile, quanto il patrimonio non stabile della persona giuridica;
2. l'alienazione di beni mobili di valore superiore a un quinto della somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291 § 1 (attualmente, di valore superiore a 50.000 euro);

3. ogni disposizione pregiudizievole per il patrimonio della persona giuridica, come, ad esempio, gli investimenti mobiliari diversi da quelli in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
4. la cessione a terzi della proprietà o di diritti reali, a qualsiasi titolo oneroso o gratuito, per qualsiasi tempo e valore, inerenti immobili o diritti appartenenti alla persona giuridica, quali, ad esempio, la concessione di usufrutto, di diritto di superficie, di servitù, di enfiteusi o affrancazione di enfiteusi, di ipoteca, di pegno o di fideiussione;
5. l'acquisto a titolo oneroso di immobili;
6. la cessione a terzi dell'uso e/o del godimento, a qualsiasi titolo oneroso o gratuito, per qualsiasi tempo e valore, inerente immobili appartenenti alla persona giuridica o da essa goduti, come, ad esempio, la locazione o il comodato, compresa l'installazione di antenne per qualsiasi uso;
7. la mutazione di destinazione d'uso di immobili di qualsiasi valore;
8. l'acquisto a titolo oneroso o l'alienazione di beni mobili registrati (autoveicoli, ecc.);
9. l'acquisto di beni mobili a titolo oneroso, anche rateizzato, d'importo superiore a € 30.000;
10. l'accettazione di liberalità di qualsiasi genere o specie, come donazioni, eredità e legati, gravate da onere modale o da condizione;
11. la rinuncia alle liberalità, quali donazioni, eredità, legati e diritti in genere, o il rifiuto di offerte di importo superiore ad € 1.000,00;
12. l'esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, straordinaria manutenzione di qualunque valore, nel qual caso l'approvazione riguarda esclusivamente quanto è oggetto del preventivo inerente detti lavori, senza possibilità di ampliamento delle voci di spesa per un valore superiore al 10% del preventivo approvato, (in caso contrario, si rende necessaria una nuova approvazione);
13. i contratti per lavori di ordinaria manutenzione su immobili aventi un importo complessivo superiore a € 30.000, anche se suddivisi in tranche;
14. l'affidamento di incarico professionale relativo a beni immobili, quali in modo esemplificativo e non esaustivo: progettazione, direzione lavori, sicurezza nei cantieri, verifiche in genere, per il quale il compenso professionale sia superiore a € 5.000,00 (euro cinquemila/00), oltre a tutti gli incarichi professionali che prevedono presso l'Ente pubblico il deposito o l'istanza di autorizzazione del progetto o della verifica sismica;
15. l'affidamento di incarico professionale per lavori di progettazione e/o realizzazione di beni mobili a carattere artistico o devozionale da ubicarsi all'interno o all'esterno dell'edificio di culto;
16. la decisione di nuove voci di spesa rispetto a quelle indicate nel preventivo approvato;
17. ogni atto relativo a beni immobili o mobili di interesse artistico, storico o culturale, qualunque sia il loro valore (compreso il prestito temporaneo o definitivo di tutti i beni sia ad Enti ecclesiastici sia ad altri soggetti, anche in occasione di mostre o convegni);
18. l'inizio, il subentro o la cessione di attività imprenditoriali o commerciali (comprese le scuole materne parrocchiali);
19. la costituzione o la partecipazione in società di qualunque tipo, la sottoscrizione (o la non sottoscrizione) di aumenti di capitale sociale e/o la partecipazione a delibere di assenso al finanziamento di società nonché l'approvazione di politiche gestionali assunte da società commerciali che realizzino atti considerati di straordinaria amministrazione dal presente decreto;

20. la costituzione di un ramo di attività ONLUS;
21. la contrazione di debiti e le assunzioni di garanzie personali o reali di qualsiasi tipo con istituti di credito, persone giuridiche, enti di fatto o persone fisiche, come, ad esempio, prestiti, fidi, mutui. Necessita del permesso scritto dell'Ordinario Diocesano anche il prestito senza interessi concesso all'Ente Ecclesiastico da Enti, ecclesiastici o civili, e da Persone fisiche, ivi compreso il Legale rappresentante;
22. l'emissione di cambiali o avalli di esse;
23. la costituzione di rendite perpetue;
24. la cessione di denaro a titolo di donazione a Persone fisiche o giuridiche, compresi Enti ecclesiastici, con importo annuo complessivo superiore a € 10.000 (euro diecimila), fatta eccezione per la Caritas diocesana;
25. le operazioni mobiliari di qualsiasi tipologia (investimenti, disinvestimenti, ecc...) e di importo superiore a 2.500,00 euro, aventi come controparte Istituti di credito o Istituti con attività analoghe che operano nel campo del credito a terzi. Sono esclusi soltanto i titoli di Stato italiano (BOT, CCT, BTP, ecc..) o titoli equiparati ;
26. la delega a terzi, ad esclusione della delega di cassa per il versamento di somme di esiguo valore, a compiere qualsivoglia tipo di operazione su conti correnti o altri mezzi di utilizzo bancario intestati alla persona giuridica;
27. l'assunzione di personale dipendente e la stipulazione di contratti per prestazioni non aventi carattere occasionale;
28. l'introduzione di un giudizio, o la costituzione in giudizio per liti già pendenti, davanti alle autorità giudiziarie civili, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali dello Stato;
29. la conclusione di contratti di transazione che pongono fine ad una lite già iniziata o la prevengono;
30. l'ospitalità permanente, e comunque superiore a trenta giorni, a qualsiasi persona non facente parte del clero parrocchiale in locali adibiti alle attività pastorali o in case canoniche, oltre l'acquisizione della residenza presso la sede dell'Ente da parte di persone non facenti parte del clero parrocchiale;
31. la vendita o la locazione di beni ecclesiastici a chi li amministra o ai parenti di chi li amministra fino al quarto grado di consanguineità o di affinità, salvo non si tratti di un affare di infima importanza;
32. l'utilizzo di edifici di culto per attività estranee al culto cattolico quali, in modo esemplificativo e non esaustivo: culto di confessioni cristiane non cattoliche o di altri movimenti religiosi, concerti, mostre, conferenze, spettacoli;
33. ogni contratto preliminare relativo alle materie di cui ai punti precedenti.

Per porre validamente in essere gli atti sopra elencati, è necessaria la licenza o autorizzazione scritta del Vescovo diocesano.

Qualora si configuri la necessità urgente di procedere alla sottoscrizione di un qualunque contratto preliminare, di cui sopra al punto 33, rimane in ogni caso l'obbligo della previa o almeno contestuale trasmissione scritta all'Economo diocesano sia di una copia dell'atto da sottoscrivere, sia delle ragioni che ne giustificano l'urgenza.

Il contratto preliminare deve comunque contenere sempre la specifica clausola che prevede, in caso di sua mancata approvazione o ratifica da parte del Vescovo diocesano, la risoluzione del negozio e la totale inefficacia dell'atto medesimo.

Alla richiesta di autorizzazione deve essere allegato il parere del Consiglio per gli Affari Economici dell'ente richiedente.

Per gli atti il cui valore risulti superiore ad € 250.000,00 ed inferiore ad € 1.000.000,00 il Vescovo diocesano, per poter emettere il decreto autorizzativo, deve ottenere il consenso del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici e quello del Collegio dei Consultori.

Per gli atti il cui valore risulti superiore ad € 1.000.000,00 e per gli atti relativi a beni immobili o mobili di interesse artistico, storico o culturale, qualunque sia il loro valore, è necessario altresì il consenso scritto della Santa Sede.

Agli Istituti di vita consacrata religiosa o secolare di diritto diocesano, alle Società di vita apostolica di diritto diocesano e ai Monasteri *sui iuris* presenti nel territorio della Diocesi è necessaria, per la validità degli atti di straordinaria amministrazione individuati dai rispettivi Statuti o Costituzioni o, in subordine, previsti dal presente decreto, la licenza del Superiore competente e il consenso dell'Ordinario diocesano, ferma restando l'obbligatorietà dell'autorizzazione della Santa Sede per gli importi superiori ad € 1.000.000,00.

L'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero non è soggetto al presente decreto. Per esso valgono regole e disposizioni specificate in altro decreto.

Il presente decreto, attesa la sua natura e la materia da esso regolata, ha vigore immediato.

Esso sia trasmesso al Registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di Modena - Ufficio Territoriale del Governo e all'Ordine dei Notai di Modena.

Modena, dal Palazzo Arcivescovile, il 18 novembre 2013



+ *Antonio Lanfranchi*  
+ Antonio Lanfranchi

Arcivescovo Abate di Modena - Nonantola

Il Cancelliere vescovile

*ch. Maria Pini*